

Informativa 6/2021

13 gennaio 2021

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVI CODICI “NATURA” DELL’OPERAZIONE E “TIPO DOCUMENTO” DAL 1.01.2021

A seguito dell’aggiornamento delle Specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’1.01.2021 le fatture elettroniche devono essere emesse, in caso di operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, utilizzando i **nuovi codici “Natura” dell’operazione**, in luogo degli attuali N2, N3 e N6, pena lo scarto del file. In particolare:

- il codice N2 è suddiviso in 2 fattispecie non soggette (N2.1 e N2.2);
- il codice N3 è suddiviso in 6 fattispecie non imponibili (da N3.1 a N3.6);
- il codice N6 è suddiviso in 9 specifiche fattispecie di reverse charge (da N6.1 a N6.9);

Lo scopo è consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la bozza di dichiarazione IVA precompilata.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi codici:

N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3.1	non imponibili – esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi

Nessun obbligo di utilizzo invece per i **nuovi codici “Tipo documento”**, di cui è suggerita comunque l’implementazione con riguardo alle integrazioni e autofatture con l’estero in vista dell’abrogazione dell’esterometro **a partire dalle operazioni effettuate dal 1/1/2022**, come previsto dalla legge di Bilancio 2021, nonché per avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati dall’Agenzia delle Entrate.

I principali nuovi codici “Tipo documento” della fatturazione elettronica:

TD16 - integrazione fattura reverse charge interno	Il cedente ha emesso una fattura elettronica con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal committente, indicando aliquota e imposta dovuta. <u>Attuale modalità operativa valida per tutto il 2021:</u> il committente integra manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa. <u>In alternativa dal 2021:</u> il committente potrà effettuare attraverso lo SdI l’integrazione della fattura usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso.
TD17 – integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero	Il cedente estero emette una fattura per prestazioni di servizi al cliente italiano indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia (imposta assolta dal committente). <u>Attuale modalità operativa valida per tutto il 2021:</u> il committente integra manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro. <u>In alternativa dal 2021:</u> il committente potrà integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) e potrà, a tal fine, predisporre un altro documento ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD17, che sarà recapitato al solo soggetto emittente. Così facendo non vi sarà l’obbligo di presentare l’esterometro.
TD18 – integrazione per acquisto di beni intra-UE	Il cedente residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cliente italiano indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel paese del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. <u>Attuale modalità operativa valida per tutto il 2021:</u> il committente integra manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite l’esterometro.

	<u>In alternativa dal 2021</u>: il committente potrà integrare la fattura ricevuta, predisponendo un altro documento ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD18, che verrà recapitato solo al soggetto emittente. Così facendo non vi sarà l'obbligo di presentare l'esterometro.
TD19 – integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72	Il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (quindi no importazioni o acquisti intra-UE) al cliente italiano, indicando l'imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario. <u>Attuale modalità operativa valida per tutto il 2021</u>: il committente integra manualmente la fattura o emette un'autofattura cartacea ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro. <u>In alternativa dal 2021</u>: il committente potrà integrare il documento ricevuto (se cedente intra-UE) o emettere un'autofattura (se cedente extra-UE) per indicare l'imposta dovuta, predisponendo un altro documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD19, che verrà recapitato solo al soggetto emittente. Così facendo non vi sarà l'obbligo di presentare l'esterometro.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.